

INPS

ROMA, 31 agosto 1998

CIRCOLARE N. 195

OGGETTO:

indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori del settore artigianato sospesi dal lavoro.

SOMMARIO

Riconoscimento del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa da parte di imprese del settore artigiano.

Con circolare del n° 53140 Obg. del 3 febbraio 1953 è stato a suo tempo disposto a seguito di specifiche istruzioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che i lavoratori sospesi per mancanza di lavoro potevano essere iscritti nelle liste dei disoccupati - previa dichiarazione di sospensione dell'attività da parte dell'azienda - e che gli stessi potevano aver diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione a condizioni che ottemperassero all'obbligo del controllo dello stato di disoccupazione .

La problematica in questione è stata riesaminata con messaggio n° 12956 del 25 marzo 1998 con il quale è stato precisato, tra l'altro, che le sospensioni delle attività lavorative non potevano dare diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti in quanto si ritenevano non indennizzabili le giornate rientranti nell'arco temporale di durata di un rapporto di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, peraltro - a seguito di approfondimenti dell'argomento in parola con le Organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, del settore artigianato - ha recentemente affermato che i periodi di sospensione di tali attività lavorative, non retribuiti, possono essere indennizzate anche con l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che lo stato di disoccupazione degli interessati sia accertabile.

Lo stesso Ministero ha precisato inoltre che, così come previsto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti normali, i periodi di sospensione dell'attività in parola possono essere indennizzati con l'indennità con requisiti ridotti in presenza di una specifica comunicazione da parte dell'azienda - da inviare contestualmente alla Direzione provinciale del lavoro, servizio ispettivo, e alla sede Inps territorialmente competente - dei periodi di inattività e della iscrizione dei lavoratori sospesi nelle liste di collocamento.

Per i periodi di sospensione verificatisi nell'anno 1997, il cui indennizzo doveva essere richiesto con domanda presentata entro il termine decadenziale del 31 marzo 1998, il Ministero ritiene che, ove l'azienda non abbia provveduto a comunicare tempestivamente agli uffici competenti i periodi di sospensione, detto adempimento possa essere sostituito da una apposita dichiarazione che l'azienda dovrà inviare agli uffici sopraindicati.

Nel caso in cui non sia possibile acquisire tale dichiarazione per avvenuta cessazione di attività lavorativa dell'azienda, la dichiarazione stessa potrà essere sostituita sempre quanto stabilito dal Ministero del Lavoro - da analoga attestazione che sarà rilasciata dall'ente bilaterale del settore in questione che già ha provveduto ad erogare le previste integrazioni economiche per il periodo per il quale viene chiesto l'indennizzo da parte del lavoratore interessato.

I criteri sopra indicati dovranno trovare applicazione per le domande presentate per la richiesta dell'indennità relative all'attività svolta nel 1997.